

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 9 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Colucci, Contento, Galati, Giovanardi, Intini, Kessler, Tonino Loddo, Manzini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Molgora, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Rizzo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA MARTINI e CÈ: « Disposizioni in materia di produzione, commercializzazione e sfruttamento di materiale pornografico » (3370);

TRANTINO: « Norme in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sul diniego di giustizia » (3371);

BRESSA ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (3372).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 8 novembre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (3369).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna, relativa all'anno 2002 (doc. XCV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 novembre 2002, a pagina 4, prima colonna, righe dalla ventiduesima alla venticinquesima, deve leggersi: « Sospensione

dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » e non: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 », come stampato.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)*

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di

studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera *a)*, dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 1.** (ex 3. 12., 3. 39. e 3. 44.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 7.** (ex 3. 71. e 3. 81.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 8.** (ex 3. 56.) Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri, Burtone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- * **3. 9.** (ex 3. 61.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, sono sospesi gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002; sono parimenti sospesi gli aumenti delle addi-

zionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 dai comuni che anteriormente a quella data hanno già deliberato almeno una variazione di aliquota ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. 3.** (ex 3. 10.) Zanetta, Rosso.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: e le variazioni in aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, previste dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

- 3. 10.** (ex 3. 14.) Marras, Crosetto, Blasi, Zorzato, Lezza, Verdini, Nicotra, Patria, Gioacchino Alfano, Tarantino, Verro, Gastaldi, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetta, Licastro Scardino, Ricciotti, Dell'Anna, Scherini, Paletti, Antonio Russo, Lainati, Bertucci, Testoni, Vitali, Arnoldi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sospesi fino alla fine della lettera con le seguenti: soppressi con conseguente trasferimento dello Stato delle somme equivalenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 3. 4.** (ex 3. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino quando fino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui alla lettera b).

- 3. 11.** (ex 3. 31.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Marone, Bielli, Sabattini, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: alle regioni, alle province e ai comuni è garantito dallo Stato per il periodo necessario al raggiungimento dell'accordo previsto pari gettito;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

3. 12. (ex 3. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Zanotti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle Regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **3. 13.** (ex 3. 35.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle Regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

◦ **3. 14.** (ex 3. 82.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: secondo comma.

3. 15. (ex 3. 19.) (Nuova formulazione) Pagliarini, Sergio Rossi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.51
DELLA COMMISSIONE

All'inizio, prima della parola: In particolare, *inserire la frase:* Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, la Commissione di cui al precedente periodo individua anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale a tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse.

Conseguentemente alla seconda riga, dopo: la Commissione, *togliere le parole:* di cui al precedente periodo.

0. 3. 51. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Pagliarini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, la Commissione di cui al precedente periodo individua le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di

stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione siciliana.

3. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.

3. 5. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 16.** (ex 3. 38. e 3. 41.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 17.** (ex 3. 73.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 18.** (ex 3. 63.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 19.** (ex 3. 53.) Lusetti, Fioroni, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, *aggiungere le seguenti:* di intesa con la Conferenza unificata, Stato, regioni ed autonomie locali.

***3. 20.** (ex 3. 27. e 3. 4.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 6. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

3. 21. (ex 3. 9.) Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Visco.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: della struttura *fino alla fine del comma con le seguenti:* delle strutture di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data, nonché del commissario straordinario per l'attuazione del decentramento amministrativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 22. (ex 3. 29.) Bressa.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e da Legautonomie.

3. 23. (ex 3. 57.) Lusetti, Fioroni, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Lettieri, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 24.** (ex 3. 37. e 3. 48.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 25.** (ex 3. 28. e 3. 6.) Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 26.** (ex 3. 67.) Boato, Pecoraro, Zannella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: della Commissione tecnica per la spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* allargata ad esperti designati dalle regioni, dall'ANCI e dall'UPI.

***3. 27.** (ex 3. 77.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI, UPI e Legautonomie.

4. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Legautonomie.

5. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3. 28. (ex 3. 85.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Milana, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 29.** (ex 3. 88.) Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 30.** (ex 3. 87.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica,

compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. La Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI. Ogni informazione relativa al patto di stabilità interno o al coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e che gli stessi devono rimettere all'Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve dall'Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, all'ANCI e all'UPI.

4. La trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

***3. 31.** (ex 3. 86.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione tecnica per la spesa pubblica è trasformata nell'Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, compresa quella di regioni ed enti locali territoriali. Ha pertanto il compito di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la definizione del patto di stabilità e la sua

gestione, alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. 32. (ex 3. 84.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Mancini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sopprimere le parole: , la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 33. (ex 3. 30.) Bressa.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data con le seguenti: che, al fine di monitorare anche l'andamento della finanza regionale e locale, è trasformata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Osservatorio tecnico per la finanza pubblica, statale, regionale e locale. L'Osservatorio tecnico, integrato da esperti indicati da Regioni, ANCI e UPI, è competente ad avanzare proposte per l'attuazione e gestione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali di cui all'articolo 16.

3. 34. (ex 3. 47.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico

per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e Legautonomie. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'ANCI, all'UPI e Legautonomie. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

3. 35. (ex 3. 58.) Stradiotto, Lusetti, Fioroni, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi ti-

to, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 36.** (ex 3. 49. e 3. 34.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 37.** (ex 3. 68.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

* **3. 38.** (ex 3. 78.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per

la finanza pubblica. A questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni, a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio il quale a sua volta deve trasmetterla alle Regioni, all'Anci e all'Upi. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

***3. 39.** (ex 3. 24. e 3. 7.) Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le minori entrate per le addizionali IRPEF, dovute alla riduzione delle aliquote IRPEF, sono compensate ai comuni e alle regioni con pari trasferimenti o compartecipazioni, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

3. 2. (ex 3. 13.) Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Michele Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) pari al 10 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 2.000 euro e fino a 5.000 euro;

c) pari al 15 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 5.000 euro e fino a 10.000 euro;

d) pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **3. 40.** (ex 3. 16.) Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

- **3. 41.** (ex 3. 64.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la

Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **3. 42.** (ex 3. 60.) Fioroni, Milana, Lusetti, Lettieri, Ruggieri, Molinari, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **3. 43.** (ex 3. 51.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il gettito dell'addizionale locale sull'IRPEF è versato direttamente all'ente locale. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **3. 44.** (ex 3. 80.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno

2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- ○ **3. 45.** (ex 3. 50.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, all'articolo 45, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- ○ **3. 46.** (ex 3. 59.) Lusetti, Stradiotto, Fioroni, Milana, Lettieri, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Meduri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;
2004: — 50.000;
2005: — 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi- L'Ulivo

- ○ **3. 47.** (ex 3. 69.) Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2003, un fondo per

la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale IRPEF locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ad ogni ente locale, devono essere garantite per l'anno 2003, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002. Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l'andamento del gettito IRPEF e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali. Entro il 30 novembre 2003, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la Conferenza Stato - Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione. Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani.

- ◦ **3. 48.** (ex 3. 79.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

(A.C. 3200-bis - Sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita,

nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.

4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.

5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le entrate derivanti dalla partecipazione all'IRPEF;

c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;

e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;